



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI "LA SAPIENZA"**

**REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI  
RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO  
NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

## INDICE:

ART. 1	INDIZIONE DELLE ELEZIONI
ART. 2	CORPO ELETTORALE
ART. 3	COMPOSIZIONE DEI SEGGI ELETTORALI
ART. 4	PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E PROPAGANDA ELETTORALE
ART. 5	OPERAZIONI DI VOTO E COMPITI DEL SEGGIO ELETTORALE
ART. 6	ACCESSO AI SEGGI
ART. 7	MODALITA' DI VOTO
ART. 8	CASI DI NULLITÀ
ART. 9	TERMINE DELLE VOTAZIONI E CHIUSURA DEI SEGGI
ART. 10	COMMISSIONE DI SCRUTINIO
ART. 11	COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE
ART. 12	PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI ELETTORALI E RICORSI
ART. 13	PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI
ART. 14	ESERCIZIO DEL MANDATO ED EVENTUALI SOSTITUZIONI
ART. 15	QUORUM
ART. 16	NORME TRANSITORIE E FINALI

**ART. 1**  
**INDIZIONE DELLE ELEZIONI**

Le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Amministrazione sono indette, ogni triennio, con decreto rettorale, almeno novanta giorni prima dell'inizio dell'anno accademico e rese note:

- a) mediante affissione del relativo avviso elettorale all'albo ufficiale del Rettorato, presso le Facoltà e i Dipartimenti;
- b) mediante pubblicazione dell'avviso di cui al punto a) sul sito web dell'Università;
- c) mediante trasmissione dell'avviso di cui al punto a) a tutto l'elettorato attivo interessato tramite posta elettronica.

Il decreto rettorale fissa il numero dei rappresentanti da eleggere da parte del personale tecnico amministrativo e le modalità delle elezioni.

**ART. 2**  
**CORPO ELETTORALE**

L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei tre rappresentanti spetta a tutti i dipendenti di ruolo dell'Università.

L'elenco degli elettori è pubblicato sul sito web dell'Università ed è consultabile presso l'Ufficio Elettorale del Rettorato.

Hanno diritto al voto anche coloro i quali, pur non essendo inclusi negli elenchi, comprovino, con un attestato rilasciato dall'Ufficio competente, la loro appartenenza al corpo elettorale.

**ART. 3**  
**COMPOSIZIONE DEI SEGGI ELETTORALI**

I seggi sono composti da:

- a) Un presidente
- b) Due membri
- c) Un segretario

e sono nominati dal Rettore su designazione del Direttore Amministrativo entro il decimo giorno precedente quello delle elezioni.

L'Ufficio di presidente, di membro e di segretario è obbligatorio. In caso di impedimento o mancata presentazione di uno o più componenti del seggio, il Rettore provvede con proprio decreto a sostituirli, su indicazione del Direttore Amministrativo.

Le funzioni del presidente del seggio, in caso di temporanea assenza, sono esercitate dal vice-presidente nominato dal presidente stesso.

Le operazioni del seggio elettorale sono valide semprechè risultino presenti almeno tre componenti, tra i quali il presidente o il vice-presidente.

In nessun caso può essere nominato membro del seggio chi risulta essere candidato alle elezioni.

#### **ART. 4**

##### **PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E PROPAGANDA ELETTORALE**

Possono essere presentate tra il 1° settembre ed il venticinquesimo giorno precedente il primo giorno delle votazioni, con dichiarazione sottoscritta che deve essere resa presso l'Ufficio Elettorale ad un delegato del Rettore. **(Per la tornata elettorale dell'ottobre 2003 il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato al 13/10/2003 – v. delibera S.A. 18/9/2003).**

Di dette candidature si darà pubblicità

- a) mediante trasmissione, presso le Facoltà e i Dipartimenti, dell'avviso elettorale nel quale sarà indicato l'elenco dei candidati disposti in ordine alfabetico;
- b) mediante pubblicazione del manifesto di cui al punto a) sul sito web dell'Università;
- c) mediante trasmissione del manifesto di cui al punto a), tramite posta elettronica, a tutto l'elettorato attivo interessato.

Per coloro che dovessero risultare eletti non avendo presentato la propria candidatura secondo le modalità del precedente comma, la dichiarazione di accettazione dell'elezione dovrà essere resa entro il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione dei risultati elettorali.

La propaganda elettorale inizia non prima di quindici giorni da quello fissato per le votazioni e termina comunque alle ore 13,00 del giorno che precede il primo dei due giorni indicati per le operazioni elettorali.

#### **ART. 5**

##### **OPERAZIONI DI VOTO E COMPITI DEL SEGGIO ELETTORALE**

Alle ore 16,00 del giorno precedente il primo dei due giorni indicati per le votazioni i seggi vengono costituiti con l'insediamento del presidente e degli altri componenti.

Si procede quindi alle operazioni preparatorie delle votazioni, provvedendo comunque a vistare un congruo numero di schede.

Al termine di dette operazioni il presidente provvede alla chiusura delle finestre e delle porte di accesso al seggio apponendo mezzi di segnalazione di ogni eventuale fraudolenta apertura. Affida quindi le chiavi di accesso al seggio alla custodia delle forze dell'ordine o di personale responsabile all'uopo designato.

Alle ore 8,30 di ciascuno dei giorni indicati per le votazioni, accertata l'integrità dei mezzi di segnalazione apposti nel giorno precedente, il presidente provvede alle operazioni necessarie per consentire lo svolgimento delle votazioni.

Le operazioni di voto sono svolte nei due giorni indicati nel decreto rettorale che indice le elezioni, in modo che i seggi restino aperti:

- a) Il primo giorno dalle ore 9,00 alle ore 19,00;
- b) Il secondo giorno dalle ore 9,00 alle ore 14,00.

L'orario di apertura dei seggi siti nel Policlinico, al fine di agevolare il diritto al voto del personale turnante è, invece, il seguente:

- a) Il primo giorno dalle ore 9,00 alle ore 22,00;
- b) Il secondo giorno dalle ore 7,00 alle ore 14,00.

Qualora tutti gli elettori iscritti nelle liste di un seggio elettorale risultino aver votato nel primo dei due giorni indicati nel decreto rettorale per le votazioni, il presidente provvede a sigillare l'urna, a chiudere il seggio come previsto nei commi precedenti rinviando alle ore 14,30 del giorno successivo le operazioni conclusive di cui al successivo art. 9 del presente regolamento

#### **ART. 6 ACCESSO AI SEGGI**

Ai seggi possono accedere gli elettori iscritti ad essi, i funzionari dell'Ufficio Elettorale e i componenti della Commissione Elettorale Centrale

#### **ART. 7 MODALITA' DI VOTO**

Ogni elettore ha diritto di esprimere una sola preferenza nominativa con l'indicazione del cognome e, in caso di omonimia, anche del nome del candidato. Se ulteriormente necessario può essere indicata la data di nascita.

#### **ART. 8 CASI DI NULLITÀ**

Sono dichiarate nulle le schede che non consentono la chiara identificazione del candidato prescelto, ovvero contengono modalità di identificazione del candidato diverse da quelle indicate nell'articolo precedente.

#### **ART. 9 TERMINE DELLE VOTAZIONI E CHIUSURA DEI SEGGI**

Alle ore 14,30 del secondo giorno delle votazioni, presso ciascun seggio, si procede, al computo delle schede votate.

Il relativo verbale, firmato da tutti i membri del seggio, viene inviato immediatamente, tramite un componente del seggio medesimo, alla Commissione di Scrutinio di cui al successivo art. 10, cui vengono inviate altresì, in plichi separati e sigillati, le schede votate e quelle non votate.

La Commissione di Scrutinio e la Commissione elettorale Centrale provvederanno agli ulteriori adempimenti successivamente descritti nel presente regolamento.

## **ART. 10**

### **COMMISSIONE DI SCRUTINIO**

Per le elezioni del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Amministrazione è incaricata di procedere la stessa commissione prevista dal regolamento per la designazione del personale docente nel Senato Accademico, così composta:

1. Due professori ordinari o straordinari, fra i quali il Rettore nomina il presidente;
2. Tre professori associati o ricercatori;
3. Due funzionari amministrativi

Essa opera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

La Commissione di Scrutinio verifica che il numero delle schede inviate dai seggi corrisponda a quanto dichiarato nei relativi verbali, rilascia una dichiarazione liberatoria e pone nelle relative urne le schede ricevute.

Dopo aver accertato il raggiungimento del quorum previsto dall'articolo 23 dello Statuto, effettua lo scrutinio delle schede e redige processo verbale da cui devono risultare il numero degli aventi diritto al voto, il numero dei votanti e il numero dei voti ricevuti da ciascuno dei candidati. Infine trasmette il tutto, in plico sigillato, alla Commissione Elettorale Centrale.

Il Presidente può disporre il rinvio o la prosecuzione delle operazioni di scrutinio delle schede al giorno successivo a quello in cui la Commissione prende in carico le schede stesse. In tal caso provvede ad adottare le idonee misure di sicurezza, tra cui l'apposizione di sigilli ai plichi eventualmente aperti. Al termine di dette operazioni il Presidente provvede alla chiusura delle finestre e delle porte di accesso ai locali ed appone mezzi di segnalazione di ogni eventuale fraudolenta apertura.

Affida quindi le chiavi di accesso ai locali al personale responsabile all'uopo designato.

## **ART. 11**

### **COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE**

Per le elezioni del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Amministrazione è incaricata la stessa Commissione Elettorale Centrale che procede agli accertamenti relativi alle componenti elettive docenti nel Senato Accademico, così composta:

- a) Due professori ordinari o straordinari, tra i quali il Rettore nomina il presidente;
- b) Due professori associati o ricercatori;
- c) Due funzionari amministrativi

La Ripartizione Affari Generali fornirà un congruo numero di dipendenti con compiti di segreteria

La Commissione Elettorale Centrale opera in presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Risulteranno eletti coloro che avranno conseguito maggiori voti in relazione al numero di rappresentanti da eleggere. A parità di voti risulterà eletto il candidato che abbia una maggiore anzianità di ruolo; a parità di questa sarà eletto il più anziano di età.

Spetta alla Commissione Elettorale Centrale decidere sulle contestazioni e reclami verbalizzati durante le operazioni di voto e di scrutinio.

La Commissione Elettorale Centrale si pronuncia sui risultati delle elezioni; redige i verbali delle attività svolte che trasmette al Rettore con le schede elettorali che allega perché siano conservate per la durata in carica degli organi eletti.

## **ART. 12**

### **PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI ELETTORALI E RICORSI**

I risultati elettorali, accertati dalla Commissione Elettorale Centrale, sono resi pubblici con manifesti entro quindici giorni dalle elezioni.

Entro cinque giorni successivi possono essere proposti ricorsi alla Commissione Elettorale Centrale, che decide entro cinque giorni dal termine di presentazione, sentito il primo firmatario di essi e, qualora lo ritenga necessario, i membri dei seggi elettorali.

Avverso la pronuncia della Commissione Elettorale Centrale, entro cinque giorni può essere proposto ricorso al Senato Accademico che si pronuncia in via definitiva nella prima seduta utile.

## **ART. 13**

### **PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI**

Il Rettore proclama gli eletti con proprio decreto entro dieci giorni successivi alla scadenza dei termini previsti dall'articolo precedente per la proposizione dei ricorsi ovvero per la pronuncia degli organi competenti a decidere sui ricorsi stessi.

I componenti elettivi del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e non possono essere eletti più di due volte consecutive.

## **ART. 14**

### **ESERCIZIO DEL MANDATO ED EVENTUALI SOSTITUZIONI**

L'inizio del mandato coincide con l'inizio dell'anno accademico immediatamente successivo alla data delle elezioni.

In caso di cessazione per qualsiasi causa della qualità di elettore passivo, il rappresentante del personale tecnico amministrativo è sostituito, con decreto

rettorale, con il primo dei non eletti, in possesso dei requisiti di eleggibilità, che abbia riportato almeno la metà più uno dei voti dell'ultimo degli eletti.

I sostituti rimangono comunque in carica fino alla conclusione del mandato interrotto e potranno essere rieletti una sola volta.

In caso di impossibilità di procedere alla sostituzione del rappresentante del personale tecnico amministrativo che cessa dal suo incarico, si procederà all'indizione di nuove elezioni.

#### **ART. 15 QUORUM**

Per quanto concerne i rappresentanti del personale tecnico amministrativo, nel caso in cui non sia stato raggiunto nella prima tornata elettorale il quorum del 30% dei partecipanti – previsto dall'art. 23, comma 1, dello Statuto le votazioni saranno ripetute per una sola volta entro 90 giorni; in caso di ulteriore non validità, la rappresentanza di categoria mancherà per l'intera durata del Consiglio di Amministrazione.

#### **ART. 16 NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. Per la tornata elettorale dell'ottobre 2003 il termine ultimo per l'indizione delle elezioni, previsto dall'art. 1 del presente regolamento, è fissato al 30° giorno antecedente il primo giorno di votazione.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.